DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 8

Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera di ricovero per mezzo delle Amministrazioni statali o di altri Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria di tale categoria, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta nella misura di un quarto. Tali ritenute vanno a favore dell'Amministrazione o dell'Ente che sostiene le spese di ricovero. Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, si considerano soltanto i ricoveri disposti da Amministrazioni statali o da Enti con i quali le Amministrazioni predette abbiano stipulato apposite convenzioni per l'assistenza sanitaria dei mutilati od invalidi per causa di servizio ordinario. L'Amministrazione o l'Ente che dispone il ricovero deve darne comunicazione all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione della norma contenuta nell'art. 3 del citato decreto n. 74.

Versione in vigore dal 1 luglio 1951, non più in vigore dal 2 febbraio 1954 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it